



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE COMANDO
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 85
Operativa

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Modifiche al Codice della Strada.

Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 ⁽¹⁾ - Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3/08/2007.

Con il Decreto Legge di cui all'oggetto, in vigore dal 4 agosto 2007, sono state apportate importanti modifiche alle norme del Codice della Strada.

A seguito dell'emanazione della Circolare Ministeriale di cui all'oggetto, che ha dettato precise disposizioni operative in relazione alle modifiche al C.d.S., la circolare del Corpo n. 85/07, datata 4 agosto 2007 e pubblicata esclusivamente sulla rete Intracom di P.M., è **revocata dalla presente circolare.**

ART. 116 C.D.S.

E' stata reintrodotta la previsione di una sanzione penale per la guida di autoveicoli e motoveicoli:

- senza aver conseguito la patente di guida;
- con patente di guida revocata;
- con patente di guida non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti.

La nuova sanzione è costituita da una ammenda da € 2.257,00 ad € 9.032,00. In caso di reiterazione del reato nel biennio sarà applicata altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. La competenza è del Tribunale in composizione monocratica.

MODALITA' OPERATIVE

In caso di accertamento del reato di guida sprovvisto di patente, ai sensi dell'art. 116, comma 13, C.d.S., occorre procedere alla redazione della **notizia di reato** e di tutti gli atti conseguenti e necessari.

Il Ministero ha chiarito che, seppure la nuova formulazione dell'art. 116 ha mantenuto in vita le disposizioni del successivo comma 18, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura

(1) – “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.” in G.U. n. 180 del 4 agosto 2007.

di attuazione specifica nel Codice della Strada.

Pertanto, in funzione dell'obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, gli **ufficiali di polizia giudiziaria** che lo hanno accertato, dovranno provvedere al **sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.**

Nel caso in cui il reato in oggetto sia stato commesso alla guida di un **motoveicolo**, dovrà essere adottato **altresì il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo**, ai sensi dell'art. 213, comma 2 *sexies*, C.d.S. (vds. circolare 141/06, pag. 3).

ART. 117 C.D.S.

E' stato modificato l'impianto sanzionatorio dell'art. 117 C.d.S. relativo alle limitazioni alla guida dei motocicli, con la finalità di adeguare la normativa nazionale alle quella comunitaria in materia.

⇒ **Comma 1**

Per la guida dei motocicli nel nostro Paese, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A, ovvero della sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.

⇒ **Comma 2 bis**

Per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell'art. 117 C.d.S., vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione in oggetto non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188 C.d.S., purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

Le nuove disposizioni si **applicano solo ai titolari di patenti di guida di categoria B rilasciate a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. (4 agosto 2007).**

⇒ **Comma 5**

Il Ministero ha chiarito che, nonostante il comma 5 contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, sempreché, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa previsione della stessa norma possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.

Infine, sono state inasprite le sanzioni pecuniarie, pertanto, la violazione dell'art. 117 sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 148,00 a € 594,00** nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi.

ART. 142 C.D.S.

SEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA'

Viene previsto nel nuovo comma 6 *bis* l'obbligo di segnalare in modo ben visibile, con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, l'uso sulla rete stradale delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità dei veicoli. Tuttavia, tale norma andrà integrata con un successivo decreto ministeriale in corso di approvazione.

Il Ministero ha chiarito che nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade, **le postazioni mobili di controllo** dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "**CONTROLLO DI VELOCITA'**" ovvero "**RILEVAMENTO DI VELOCITA'**". Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.

Le disposizioni procedurali relative al posizionamento della segnaletica di presegnalamento saranno divulgate non appena sarà entrato in vigore il decreto ministeriale di attuazione.

SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA'

Sono state individuate quattro nuove fasce di superamento dei limiti di velocità inasprendo le relative sanzioni pecuniarie ed accessorie, nonché i punti di decurtazione:

1. superamento dei limiti massimi di velocità di **non oltre 10 km/h**: sanzione amministrativa pecuniaria **da € 36,00 a € 148,00** (comma 7);
2. superamento dei limiti massimi di velocità di **oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h**: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 148,00 a € 594,00** - decurtazione **punti patente 5** (comma 8);
3. superamento dei limiti massimi di velocità di **oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h**: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 370,00 a € 1458,00** - decurtazione **punti patente 10** - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi - in caso di una ulteriore violazione, in un periodo di due anni, la sospensione della patente di guida è da 8 a 18 mesi (comma 9);
4. superamento dei limiti massimi di velocità di **oltre 60 km/h**: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500,00 a € 2000,00** - decurtazione **punti patente 10** - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi - in caso di una ulteriore violazione in un periodo di due anni è prevista la revoca della patente (comma 9 *bis*).

SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA' DEI VEICOLI PESANTI

Il comma 11 prevede che siano raddoppiate sia le sanzioni pecuniarie che quelle accessorie qualora le violazioni siano commesse alla guida di :

- autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 quando viaggiano carichi (art. 168, comma 1 C.d.S.);
- treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio [lett. h), i), l) art. 54 C.d.S.];
- autobus e filobus di m.c.p.c. sup. a 8 t.;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. e fino a 12 t.;
- autocarri di m.c.p.c. sup. a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone (art. 82, comma 6, C.d.S.);
- mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.
-

Quando l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, si applicano anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. e relative ai casi di alterazione dei dispositivi di limitazione. Il Ministero ha precisato che tale applicazione è **limitata alle sole sanzioni pecuniarie** previste dall'art. 179, comma 2 *bis* C.d.S., con la conseguenza che, le eventuali sanzioni accessorie applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 *bis* dell'art. 142 C.d.S., non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 *bis* del citato articolo.

Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art. 179, commi 2 *bis* e 3, qualora, dopo una verifica tecnica del mezzo, venga accertata l'effettiva alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.

In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità dovrà essere applicata, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 179 C.d.S., anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.

ART. 170 C.D.S.

È stato introdotto il divieto di trasportare sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote **bambini minori di anni quattro**. La violazione del nuovo comma 1 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 e **non è stata prevista la decurtazione di punteggio**.

ART. 173 C.D.S.

Sono state differenziate ed inasprite le sanzioni previste per l'uso di apparecchi radio telefonici ovvero cuffie sonore durante la guida:

- ⇒ omesso utilizzo, durante la guida, di lenti o apparecchi necessari ad integrare le proprie deficienze e minorazioni (commi 1 e 3): sanzione amministrativa pecuniaria **da € 70,00 a € 285,00** - decurtazione **punti patente 5**;
- ⇒ utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radio telefonici ovvero cuffie sonore: sanzione amministrativa pecuniaria **da € 148,00 a € 594,00** - decurtazione **punti patente 5** - in caso di una ulteriore violazione, nel corso di un biennio, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi (commi 2 e 3 *bis*).
- ⇒

ART. 186 C.D.S.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Sono stati previsti tre gradi di intensità della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:

- a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore **eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l)**: ammenda da **euro 500,00 ad euro 2.000,00** e arresto fino a un mese - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore **eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l)**: ammenda da euro 800,00 ad euro 3.200,00 e arresto fino a tre mesi - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;
- c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico **superiore all'1,5 grammi per litro (g/l)** - ammenda da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00 arresto fino a 6 mesi - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni;

Nei casi di cui alle lett. b) e c) la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.

E' disposta la revoca della patente qualora il reato sia commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

La nuova formulazione dell'art. 186, comma 2, non ha riprodotto le disposizioni già contenute nell'ultima parte dello stesso comma abrogato, che consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non fosse possibile affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo.

Il Ministero ha precisato che, la diversa previsione normativa, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli **ufficiali di polizia giudiziaria** che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di **disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 cpp.**

Fermo restano il disposto dell'art. 379 Reg. Att. C.d.S. che stabilisce l'obbligo in capo agli agenti operanti di "*indicare nella notizia di reato le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida*" (sintomatologia), occorre precisare che, il nuovo impianto sanzionatorio, graduando l'intensità delle sanzioni penali in base all'entità dello stato di ebbrezza, **limita di fatto** la possibilità di procedere all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza **esclusivamente** sulla base della sintomatologia accertata, in quanto, in tal caso, non sarà possibile riportare nella notizia di reato l'elemento essenziale (quantificazione dell'ebbrezza) necessario all'A.G. per l'irrogazione della relativa sanzione.

Pertanto, si dispone che il reato di guida in stato di ebbrezza sia accertato **sempre** attraverso l'utilizzo della strumentazione tecnica (etilometro), ovvero mediante acquisizione della documentazione sanitaria (comma 5), viceversa l'accertamento del reato solo su base esclusivamente sintomatologica, dovrà essere limitato ai casi di effettiva indisponibilità o impossibilità ad utilizzare la strumentazione tecnica (etilometro) ovvero ad acquisire la documentazione sanitaria.

SINISTRO STRADALE

Nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale le pene previste sono raddoppiate ed è **inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per 90 giorni**, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.

Il Ministero ha precisato che, non trovando l'applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel C.d.S. essa debba essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato (non potendo adottare immediatamente il provvedimento di fermo, che sarà successivamente disposto dall'A.G. in sede di condanna), nel caso in cui a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, dovrà procedere (ove ne ricorrano i presupposti) all'adozione del **sequestro giudiziario preventivo del veicolo** ai sensi dell'art. 321 cpp.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI

È stato **depenalizzato il caso di rifiuto dell'accertamento**. Per la violazione del comma 7 sono previste, a carico del conducente, le seguenti sanzioni:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 10.000,00 - sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni - **fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;

b) in caso di incidente stradale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a € 12.000,00 - la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni – **il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Il Ministero ha precisato che gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari (vanno tuttavia evidenziate le considerazioni sopra espresse e relative alla redazione della notizia di reato esclusivamente sulla base della sintomatologia).

RITIRO CAUTELARE DELLA PATENTE

Le disposizioni dell'art. 187, comma 5 *bis*, relative al ritiro cautelativo della patente di guida, si applicano anche alla guida in stato di ebbrezza (vedi paragrafo successivo).

ART. 187 C.D.S.

Sono state introdotte nel comma 1 dell'art. 187 specifiche sanzioni per la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, la competenza è del **Tribunale in composizione monocratica**: ammenda da € 1.000,00 a € 4.000,00 e l'arresto fino a tre mesi, anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Poiché a seguito dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 187, non è stata aggiornata la tabella di decurtazione di punteggio allegata all'art. 126 bis C.d.S., ne consegue che la prevista decurtazione di punti 10 per la guida in stato alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope precedentemente prevista dal comma 7 ed adesso punita dai commi 1 e 1 bis sia di fatto inapplicabile, pertanto, **non dovrà più essere riportata la relativa annotazione sul verbale di contestazione.**

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è **disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni**, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Le medesime considerazioni espresse dal Ministero per l'applicabilità del fermo in caso di accertamento della guida in stato di ebbrezza a seguito di sinistro stradale valgono anche per l'art. 187 C.d.S. Pertanto, l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato (non potendo adottare immediatamente il provvedimento di fermo, che sarà successivamente disposto dall'A.G. in sede di condanna), nel caso in cui a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, dovrà procedere (ove ne ricorrano i presupposti) all'adozione del **sequestro giudiziario preventivo del veicolo** ai sensi dell'art. 321 cpp.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI

Per il caso di rifiuto si applicano le medesime sanzioni amministrative previste dall'art. 186, comma 7, C.d.S. (vedi paragrafo precedente).

RITIRO CAUTELARE DELLA PATENTE

Quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente ai sensi dell'art. 187, commi 3, 4 e 5, C.d.S. non sia immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, il nuovo comma 5 *bis* ha previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di possano disporre il **ritiro della patente di guida** del conducente fino all'esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. La patente ritirata è depositata presso l'Ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 C.d.S. in quanto compatibili.

Per l'adozione della misura cautelare del ritiro della patente **devono sussistere congiuntamente** le seguenti condizioni:

- ⇒ gli accertamenti preliminari (precursori) devono aver dato esito positivo;
- ⇒ lo stato di alterazione deve essere manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi ;
- ⇒ gli accertamenti sanitari **non sono** essere immediatamente disponibili.

Le norme del C.d.S. aggiornate con le modifiche introdotte dal decreto legge, e le circolari Ministeriali in materia sono state riportate nell'appendice normativa allegata alla presente circolare.

DC/dc/SG
ML/LM

Addì, 6 agosto 2007

IL COMANDANTE
Dott. Mauro FAMIGLI

ALLEGATI:

- Testo coordinato delle norme del C.d.S.
- Circolare Ministeriale

APPENDICE NORMATIVA

Si riporta il testo degli articoli 116, 117, 142, 170, 173, 186 187 e 230 C.d.S. nonché la **Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis**, aggiornati con le modifiche apportate dal Decreto Legge, le modifiche sono state riportate in grassetto ed evidenziate in giallo.

Art. 116.

Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificati di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della

patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 2.065,00.

14. [(COMMA ABROGATO)].

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

16. [(COMMA ABROGATO)].

17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 117.

Limitazioni nella guida.

1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi 3 anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. (1)

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui **ai commi 1, 2 e 2 bis**. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente **[e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni - PERIODO SOPPRESSO]**, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 148,00 a euro 594,00**. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) NOTA: Le disposizioni del presente comma si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 117/07.

Art. 142.

Limiti di velocità.

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada

hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe I figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, **anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati**, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.

12. **Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di 2 anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da 8 a 18 mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di 2 anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.**

Art. 170.

Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.

Art. 173.

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Art. 186.

Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

- a) con l'ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;**
- b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;**
- c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.**

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. **Si applicano le disposizioni del comma 5 bis dell'art. 187.**

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 10.000,00. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 12.000,00. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi **dei commi 2 e 2 bis**, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Art. 187.

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000,00 a euro 4000,00 e l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7.COMMA ABROGATO - Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

Art. 230.

Educazione stradale.

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, **con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.**

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis.		Punti
Norma violata		
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	5
	Commi 9 e 9 bis	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10 per cento	1
	b) eccedenza non superiore al 20 per cento	2

	c) eccedenza non superiore al 30 per cento	3
	d) eccedenza superiore al 30 per cento	4
Art. 168	Comma 7	3
	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 9-bis	2
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11	5
Art. 173	Commi 3 e 3 bis	5
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Commi 2 e 2-bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	5
	Comma 2	2
	Comma 3	5
	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 300/A/1/26352/101/3/3/9

Roma 3 agosto 2007

OGGETTO: Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI ROMA
Corpo Forestale dello Stato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA

Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un decreto-legge recante modifiche urgenti al Codice della Strada, con l'espressa previsione che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Nel trasmettere una copia informale del testo del citato provvedimento d'urgenza, si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni.

1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA SENZA PATENTE

L'art 1 del decreto-legge apporta modifiche all'art. 116 C.d.S. in materia di patenti di guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 dell'art 116, stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

La norma del decreto-legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18 dell'art 116 C.d.S. che prevedono la sanzione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata.

Tuttavia, quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni dell'art 214 C.d.S., che detta una procedura per il fermo amministrativo conseguente all'accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova formulazione dell'art 116 comma 13 C.d.S.

Pertanto, in funzione dell'obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p..

2. LIMITAZIONI NELLA GUIDA DA PARTE DEI NEOPATENTATI

L'art 2 del decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell'art 117 C.d.S., stabilendo che:

- a) per la guida dei motocicli nel nostro Paese, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L'assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell'art 117 C.d.S., vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell'art 188 C.d.S., opera per i primi tre anni dal rilascio della patente B.

Occorre precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell'art 117 C.d.S. sono immediatamente operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma 2 bis dell'art 117 C.d.S., sono destinate ad operare solo nei confronti di coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il comma 5 dell'art 117 C.d.S. è stato oggetto di modifiche normative tendenti, soprattutto, ad aumentare l'entità della sanzione pecuniaria prevista a carico di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite.

Nonostante il comma 5 dell'art 117 C.d.S. contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, sempreché, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa previsione della stessa norma dell'art 117 C.d.S., possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. TRASPORTO DI BAMBINI SUI MOTOCILI O SUI CICLOMOTORI

L'art 2 del decreto-legge, modificando l'art. 170 C.d.S., stabilisce che sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6 bis dell'art. 170 che, tuttavia, non prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI

Il decreto-legge interviene sulle disposizioni dell'art 142 C.d.S. in materia di velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l'inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per condotte particolarmente pericolose.

La modifica interessa sia l'apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma.

4.1 Aumento delle sanzioni per eccesso di velocità

L'articolo 142 C.d.S. è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocità accertato, stabilendo:

- a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v. art. 3 comma 1 lett. c) del decreto-legge);
- b) l'aumento della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al comma 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal nuovo comma 9 bis dell'art. 142 C.d.S.;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art. 3 comma 1 lett. a) del decreto-legge);
- c) un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l'ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni dell'art. 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite di oltre 60 Km/h (v. art. 3 comma 1 lett. e) del decreto-legge);
- d) un aumento dei punti sottratti dalla patente in occasione dell'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità (v. art. 3 comma 2 del decreto-legge);

4.2 Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti

Quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell'art 142 C.d.S. è commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dall'art 142 comma 3 lettere b), e), f) g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è raddoppiata.

La norma dell'art. 142, comma 11, C.d.S., come modificata dall'articolo 3 comma 1 lett. d) del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. per chi altera i dispositivi di limitazione, dando così per "presunta" la violazione di tale norma.

Occorre precisare, tuttavia, che la nuova norma dell'art. 142 comma 11 limita l'applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell'art. 179 comma 2 bis C.d.S. con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

commi 9 e 9 bis dell'art.142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis dell'art 179 C.d.S..

Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art. 179 commi 2 bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.

In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell'alt. 179 C.d.S. deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.

4.3 Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità

La modifica dell'art. 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell'alt. 3 del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto.

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITÀ" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITÀ". Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva awistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.

5. USO DEI TELEFONO CELLULARI DURANTE LA GUIDA

L'articolo 173, comma 2 C.d.S., che prevede il divieto, per il conducente, di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, è stato oggetto di un intervento tendente ad escludere l'esenzione dall'applicazione della disposizione nei confronti dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi (taxi, noleggio con conducente ed autobus di linea) che era, invece, prevista dal testo finora in vigore.

Finalità della norma risulta, pertanto, l'innalzamento del livello di attenzione del conducente attraverso il divieto di qualsiasi apparecchio che distraga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano.

La norma che punisce il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida, molto pericoloso soprattutto perché impone necessariamente al conducente di distogliere l'attenzione dalla strada, è stata oggetto di un inasprimento delle relative sanzioni amministrative pecuniarie e della previsione, in caso di recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

6. GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI

L'art. 5 del decreto-legge modifica gli articoli 186 e 187 C.d.S. in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti e costituisce una risposta immediata ed incisiva per contrastare il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti che determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese.

La nuova norma interviene soprattutto sull'impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti che non risultava più adeguato alla reale gravità del fenomeno. La modifica consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l'incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di Polizia.

La novella chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica.

6.1 Adeguamento delle sanzioni dell'art 186 C.d.S.

L'intervento del decreto-legge sull'art 186 C.d.S.:

- a) adegua le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l'entità di quelle pecuniarie;
- b) introduce 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l (v. art 5, comma 1, lett. a) del decreto-legge);
- c) distingue, graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono aumentate quando l'illecito è accertato a seguito di un incidente stradale determinato dalla condotta



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

imprudente del conducente in stato di ebbrezza (v. art. 5 comma 1 lett. a) del decreto-legge che introduce l'art. 186 comma 2 bis); l'aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall'incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente.

Con riferimento al punto c) ed alla nuova previsione normativa introdotta dall'art 186 comma 2 bis, la novella precisa che, a seguito dell'accertamento del reato, sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non trovando l'applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel Codice della Strada, essa deve essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, richiamando le considerazioni già svolte al punto 1 della presente circolare, l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. .

6.2 Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti

La nuova formulazione dell'art. 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già contenute nell'ultima parte dello stesso comma abrogato dell'art 186 C.d.S. che consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

La diversa previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c'è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo il veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p..

In analogia a quanto sopra osservato per l'art. 186 C.d.S., è possibile prevedere che il veicolo condotto da persona sotto l'effetto di stupefacenti e in assenza di altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell'art. 321 c.p.p., ove non sia possibile provvedere diversamente.

6.3 Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemico o di uso di stupefacenti

Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lett. c) e 2 lett. d) depenalizzano il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti.

Conformemente ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli articoli 186 comma 7 e 187 comma 8 costruisce un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una valenza adeguata alla gravità dell'illecito.

Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l'applicazione della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia, può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea all'illecito.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.

6.4. Modifiche al regime sanzionatorio dell'art. 187 C.d.S.

Come l'art 186 C.d.S., anche art 187 C.d.S. è stato oggetto di un significativo inasprimento delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione dopo avere assunto stupefacenti.

Valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell'art. 186 anche per quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo conseguente all'accertamento del reato in occasione di un incidente stradale.

6.5 Ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari

L'accertamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti richiede necessariamente l'effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di alterazione.

In tali circostanze, quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

esami necessari all'accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di applicazione si rinvia all'articolo 216 C.d.S, può essere disposta solo quando lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi e per l'esito positivo di precedenti accertamenti qualitativi di screening.

La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l'ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

Pci MINISTRO
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
(Manganelli)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO

N. 300/A/1/26352/101/3/3/9

Roma, 4 agosto 2007

OGGETTO: Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. Rettifica.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI ROMA
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA

Si fa seguito alla circolare p.n. del 3 agosto u.s. comunicando che, a parziale modifica della stessa, il paragrafo n. 5 relativo all'uso dei telefoni cellulari durante la guida è sostituito dal seguente:

” 5. USO DEI TELEFONI CELLULARI DURANTE LA GUIDA

La norma, che punisce chi utilizza il cellulare durante la guida, valutata la notevole pericolosità del comportamento, è stata oggetto di inasprimento della sanzione amministrativa pecuniaria e di previsione, in caso di recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. ”

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to L. Rosini